TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Procedura n. 3/2026 OCC Modello Canavese – RG P.U. 91-1/2026

Professionista incaricato: Dott. Amedeo Gerbino

Debitore istante: signora Morosan Georgeta Iuliana (C.F. [redacted]).

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO D. Lgs. 14/2019

aggiornato al D.L 13 settembre 2024 n. 136

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

SECONDA MEMORIA INTEGRATIVA RELAZIONE art. 68, comma 2, D. Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.

Organismo di composizione della crisi (OCC)

o

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il sottoscritto dott. Amedeo Gerbino (C.F.: GRBMDA48M21L219W) con studio in Torino corso Matteotti 23, telefono 011/19702089, fax 011/0709059, PEC a.gerbino@odcec.torino.legalmail.it,

PREMESSO

Che la S.V. in data 14/09/2026 invitava la parte ricorrente, con l'ausilio dell'OCC, a valutare l'integrazione del piano mediante l'inclusione dei beni mobili pignorabili presenti nell'immobile che risultino suscettibili di proficua liquidazione, invitando in ogni caso l'OCC ad integrare la propria relazione: individuando specificamente i beni mobili pignorabili presenti nell'abitazione ed indicando, anche in via prudenziale e per categorie omogenee, il relativo presumibile valore di realizzo; dando conto dell'incidenza di tali beni nella rappresentazione della alternativa liquidatoria; assegnando alla parte ricorrente e all'OCC termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento per il deposito dell'eventuale proposta modificata e della relazione integrativa, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento in ordine all'apertura della procedura.

il sottoscritto,

INTEGRA

La relazione particolareggiata del 01/07/2026 e successiva integrazione del 04/09/2026.

o

Per quanto riguarda le altre attività in capo alla sig.ra Georgeta Iuliana Morosan, così come indicate nella proposta di piano, e/o desunte dalla documentazione fornita, in particolare per quanto riguarda i beni mobili presenti nell'abitazione il sottoscritto fornisce le seguenti precisazioni.

Nell'integrazione del 04/09/2026 lo scrivente allegava un corredo fotografico degli arredi dell'abitazione della debitrice, precisando trattarsi di arredi ed accessori impignorabili per lo più: letti, tavolo e sedie, cucina ed accessori. Per quanto riguardante gli arredi pignorabili, si riferiva di un televisore a schermo piatto, di un divano e di una specchiera. Il sottoscritto riferiva che anche se la ricorrente avesse messo a disposizione tali beni mobili di sua proprietà (esclusi i beni mobili impignorabili) l'attivo realizzabile non avrebbe avuto incidenza positiva sul riparto ai creditori, al netto delle spese di vendita da sostenersi.

A seguito del provvedimento della S.V. del 14/09/2026, il sottoscritto si rivolgeva ad Istituto Vendite Giudiziarie di Torino, richiedendo la disponibilità a visionare i mobili ed arredi di proprietà della ricorrente collocati nel suo immobile in [redacted], non ritenendosi da parte dello scrivente di dare incarico ad un perito, per economicità della procedura. In data 09/10/2026 il geom. Belmonte, di IVG, effettuava il sopraluogo richiestogli e riferiva precisando anche con la allegata e mail del 12/10/2026. In sostanza IVG riferiva sulle buone condizioni degli arredi di cucina, peraltro non pignorabili. Non venivano rinvenuti altri beni pignorabili, risultando tra l'altro il divano in cattive condizioni, lo specchio di tipo economico, e non essendoci guardaroba in quanto utilizzata una cabina armadio. Per quanto riguardante i beni pignorabili presenti nell'immobile veniva riportato che "*Sul posto si rinveniva un televisore schermo piatto, un divano con penisola e una specchiera.*"

In merito all'economicità per la procedura derivante dall'apprensione dei suddetti beni per la vendita IVG precisava: "*I beni risultavano essere usati e di scarso valore commerciale in quanto trattasi di oggetti di seconda mano. Inoltre i costi per una presunta vendita andrebbero ad incidere*

notevolmente sul probabile ricavo della vendita, in quanto bisognerebbe considerare il trasporto, le spese di pubblicità ed eventuali costi di smaltimento in caso di vendita negativa. Pertanto la procedura risulterebbe non economica."

IVG in sostanza, a seguito del sopraluogo del responsabile geom. Belmonte, dichiarava la antieconomicità dell'apprendimento dei beni non pignorabili rinvenuti. Il sottoscritto prendeva atto delle suddette considerazioni e conseguentemente non riteneva necessario chiedere alla debitrice di integrare il ricorso, mettendo a disposizione tali beni, anche se la stessa con la allegata e mail del 16/09/2026 si dichiarava già disponibile a mettere a disposizione tutti i beni mobili pignorabili, nessuno escluso.

Lo scrivente, prendendo atto delle considerazioni di IVG del 12/10/2026, coincidenti sostanzialmente con quanto riferito nella precedente integrazione della relazione particolareggiata, integra la propria relazione come segue, per rispondere alle richieste della S.V. con provvedimento del 12/09/2026.

Il sottoscritto gestore di OCC Modello Canavese ha ritenuto, in termini pratici, per determinare la realizzabilità dei suddetti beni non pignorabili, in termini di economicità della procedura, di non limitarsi a proprie valutazioni, quali già espresse nella precedente integrazione del 04/09/2026 alla relazione particolareggiata, e riferite ai costi di una procedura di vendita in termini di spese pubblicitarie varie di vendita rispetto alla scarsa appetibilità dei beni stessi. Pertanto ha ritenuto di interpellare la disponibilità a valutare i beni stessi in vista di una eventuale vendita competitiva, da parte di Istituto Vendite Giudiziarie di Torino. Contattava pertanto il responsabile geom. Giuseppe Belmonte, ottenendone la collaborazione per accedere presso l'immobile di proprietà della debitrice in Castagneto Po, via Po 71, per la ricognizione dei beni pignorabili. L'esito della ricognizione di IVG veniva riportato nella allegata e mail del 12/10/2026, concludendosi che la eventuale procedura di vendita dei suddetti beni, allo stato attuale usati, TV a schermo piatto, divano con penisola e specchiera, risulterebbe non economica per spese pubblicità ed inoltre trasporto.

Il sottoscritto precisa che le spese di pubblicità ammontano ad euro 100,00 per quanto riguardante il PVP ed euro 122,00 per Aste Giudiziarie per la sola pubblicità qual'ora si

utilizzi la piattaforma di IVG, al netto della % della commissionaria e delle spese di trasporto, o in alternativa qual'ora non si utilizzi la commissionaria, un maggior costo oltre la pubblicità, per l'utilizzo della piattaforma di vendita di Aste giudiziarie, oltre il trasporto e la custodia dei beni. I costi soprariferiti per pubblicità ed utilizzo piattaforma di vendita di Astegiudiziarie devono essere moltiplicati per il numero di eventuali plurimi esperimenti di vendita. A fronte di tali costi individuabili, il valore lordo di realizzo in via prudenziale di tali categorie di beni omogenee secondo l'esperienza dello scrivente potrebbero essere i seguenti: attrezzature elettroniche ovvero TV a schermo piatto euro 100,00, mobili ed arredi (divano e specchio) complessivamente euro 150,00. (Si consideri a titolo di confronto che un divano nuovo IKEA Ektorp costa a listino euro 299,00 il due posti ed euro 399,00 il 3 posti).

Nella eventuale alternativa liquidatoria il realizzo di tali beni, al netto delle spese di vendita come soprariportate, non inciderebbe in una maggiore soddisfazione dei Creditori, a parere dello scrivente, premesso peraltro che la ricorrente, come segnalato nella allegata mail del 16/09/2026 si dichiarava anche disponibile a mettere a disposizione tutti i beni mobili pignorabili, nessuno escluso.

Torino, 12/10/2026

Per l'Organismo di Composizione della Crisi OCC MODELLO CANAVESE

Dott. Amedeo Gerbino

Allegati:

relazione via mail del 12/10/2026 di Istituto Vendite Giudiziarie di Torino.

mail ricorrente del 16/09/2026.